

Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della L. 194/78
“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza”

Ediz. Gennaio 2025

(DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2024)

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

1.1) Giurisdizione penale	2
1.2) Giurisdizione volontaria	3

2) Giurisdizione penale

2.1) Dati raccolti e Uffici interessati dall'attività di rilevazione	4
2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (<i>in particolare ex art. 19 della legge</i>)	5
2.3) Persone iscritte presso le Procure	
2.3.a) <i>Persone iscritte</i>	6
2.3.b) <i>Persone iscritte ex art. 19 della legge</i>	7
2.3.c) <i>Numero medio di persone iscritte per procedimento</i>	7
2.3.d) <i>Qualificazione giuridica del fatto</i>	8
2.3.e) <i>Nazione di nascita / Cittadinanza delle persone iscritte</i>	9
2.4) Procedimenti pendenti e definiti	10

3) Giurisdizione volontaria

3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG	12
3.2) Gli Uffici interessati	13
3.3) I dati raccolti	14

Allegati

Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2024

Tabelle relative alla giurisdizione penale: anno 2024

Tabelle relative alla giurisdizione volontaria: anno 2024

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito: "la legge"), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione di detto provvedimento normativo per quanto riguarda "le questioni di specifica competenza del suo Dicastero".

Il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l'una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l'altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o maggiorenni interdette per ottenere l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza (di seguito, più brevemente, indicata anche come "IVG").

Per la stesura della presente *Relazione* sono stati utilizzati tutti i dati pervenuti in tempo utile da parte degli Uffici giudiziari. In proposito può essere utile sottolineare come, nel corso degli anni, si sia avuto modo di riscontrare che le informazioni, talora trasmesse dagli Uffici in epoca successiva alla presentazione del presente documento, siano risultate sostanzialmente ininfluenti, trattandosi di riscontri meramente negativi o, al più, di segnalazioni aventi ad oggetto un numero particolarmente esiguo di dati rilevati.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 - 2024 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale**, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, è sempre stato, sotto il profilo quantitativo, di proporzioni ridotte.

Nel corso del 2024 sono stati iscritti presso le Procure 63 nuovi procedimenti con 81 persone coinvolte. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024, presso le Procure e gli Uffici giudicanti congiuntamente considerati, risultano complessivamente pari a 211 con 296 persone coinvolte.

Dai dati raccolti presso le Procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione dell'art. 19 della legge in modo organizzato presso strutture pubbliche o private (vedi par. 2.3.c).

L'*incidenza delle persone di cittadinanza straniera* rispetto al totale dei soggetti iscritti (81), è risultata per l'anno 2024 del 37,1% (vedi par. 2.3.e). Si sottolinea che con riferimento agli anni pregressi, si era richiesto alle Procure di indicare la "nazione di nascita" del soggetto iscritto nel registro delle notizie di reato; a decorrere dall'anno 2023 si è invece ritenuto di valorizzare il dato inerente alla "cittadinanza", che costituisce una variabile maggiormente significativa ai fini dell'analisi.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, giova rammentare che l'art. 7, co. 1, lett. e) del D.L.vo 1° marzo 2018, n. 21, recante *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 10*, ha formalmente abrogato le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 17 e 18 della legge, ricollocandole nel nuovo Capo I - bis del Titolo XII del Libro II, intitolato ai "*Delitti contro la maternità*" e precisamente agli artt. 593-bis e 593-ter del Codice Penale,

rispettivamente rubricati in “*Interruzione colposa di gravidanza*” e “*Interruzione di gravidanza non consensuale*”.

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 - 2024 mostrano che **le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni** per ottenere l’autorizzazione all’IVG, nei casi in cui sia mancato l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), siano risultate in numero pressoché stazionario fino al 2007 con una media annua di circa 1.300 richieste, poi continuamente decrescente fino al 2020 con 301 richieste (è il minimo della serie storica e pari a quasi 1/5 di quelle presentate nell’anno 1989 che conteggiava 1.390 richieste), e quindi nuovamente crescente nel quadriennio 2021-2024 (con 348, 394, 415 e 440 richieste rispettivamente; si veda il paragrafo 3.3).

Anche per l’anno 2024 non si è proceduto alla rilevazione delle richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’IVG da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge), in considerazione dell’assoluta esiguità del dato rilevato fino all’anno 2017, esiguità confermata anche dalla rilevazione dei dati dell’anno 2022 appositamente effettuata per verificare la sussistenza di eventuali variazioni.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Dati raccolti e Uffici giudiziari interessati dall'attività di rilevazione

Come anticipato, mediante il monitoraggio concernente la giurisdizione penale viene effettuata la rilevazione dei **procedimenti instauratisi per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla legge**, in tutte le fasi processuali e gradi di giudizio (Procure e Uffici giudicanti).

Presso le Procure vengono rilevati anche i procedimenti nei confronti di ignoti, peraltro di consistenza numerica molto contenuta. Come meglio si vedrà in seguito, formano oggetto del monitoraggio sia le fattispecie criminose specificamente previste dalla legge, sia i reati ad esse connessi o collegati ed iscritti nel medesimo procedimento.

Allo scopo di acquisire maggiori informazioni sulle persone coinvolte in detti procedimenti, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita una voce relativa alla **nazione di nascita** della persona, richiesta tuttavia fino all'anno 2022; infatti a partire dall'anno 2023 ne è stata invece richiesta la **cittadinanza**, variabile reputata maggiormente significativa per l'analisi (vedi par. 2.3.e).

Per ciò che riguarda la rilevazione della professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati dagli uffici giudicanti, si è preferito nella presente relazione, come nella precedente, espungerne il relativo paragrafo (era il paragrafo 2.4.b), in quanto la percentuale del dato non rilevato si è quasi sempre attestata su valori molto elevati, tale quindi da inficiarne in buona parte la bontà dell'analisi, pur potendo comunque dare un'idea approssimativa di questa particolare caratteristica.

Nella *Tavola 1* sono riepilogati i dati relativi alle percentuali di risposta degli uffici giudiziari interessati, registrate nel periodo 2003 – 2024.

In proposito va precisato che, negli anni 2005 – 2013, sono state escluse dal monitoraggio tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti (per un totale di 336 uffici giudiziari), che avevano ormai da tempo comunicato di non aver iscritto alcun procedimento penale per violazione della legge. Nel suddetto arco temporale, pertanto, gli uffici interessati alla rilevazione sono stati complessivamente pari a 524, a fronte degli 860 potenzialmente interessati. A partire dall'anno 2014, a seguito dell'approvazione dei Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 con cui è stata ridisegnata la geografia giudiziaria del Paese, il numero degli uffici interessati si è ulteriormente ridotto a 450:

Tav. 1

Uffici interessati	Numero Uffici (dal 2014)	Uffici rispondenti per la materia penale (%)								
		2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
Procure ordinarie	140	95%	98%	98%	82%	94%	84%	92%	92%	87%
Uffici giudicanti	310	70%	85%	83%	76%	76%	70%	72%	85%	75%
Tot.	450									

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (in particolare ex art. 19 della legge)

I dati raccolti riferiti al numero dei procedimenti iscritti presso le Procure, di seguito riepilogati nella *Tavola 2* unitamente alla loro distribuzione percentuale per area geografica, consentono di apprezzare le già segnalate dimensioni molto contenute del fenomeno oggetto di indagine.

La distribuzione percentuale presenta un andamento non omogeneo, probabilmente anche a motivo del contenuto numero di procedimenti; l'area maggiormente interessata è stata in genere quella del Nord, anche se negli ultimi anni della serie storica è risultata sostanzialmente uguale a quella del Sud:

Tav. 2

AREA GEOG.	PROCEDIMENTI PENALI CONTRO NOTI E IGNOTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE										
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
NORD	41,7%	40,9%	40,0%	51,5%	48,5%	37,6%	52,7%	35,0%	37,0%	41,0%	36,5%
CENTRO	22,6%	12,5%	24,4%	15,2%	16,0%	19,1%	13,0%	15,5%	20,4%	13,2%	20,6%
SUD	25,0%	38,6%	25,2%	24,8%	25,8%	30,6%	21,9%	34,0%	35,2%	42,2%	38,1%
ISOLE	10,7%	8,0%	10,4%	8,5%	9,7%	12,7%	12,4%	15,5%	7,4%	3,6%	4,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	88	135	165	206	157	146	103	54	83	63

Per ogni procedimento viene rilevato il numero di persone coinvolte alle quali siano stati contestati, in particolare, i seguenti reati previsti dalla L. 194/78:

- art. 17 (IVG provocata per colpa): art. 593 bis c.p. (*"Interruzione colposa di gravidanza"*) dal 06/04/18

- art. 18 (IVG provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso): art. 593 ter c.p. (*"Interruzione di gravidanza non consensuale"*) dal 06/04/18

- art. 19 (IVG volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge)

- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge)

Con specifico riferimento ai procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78, dalla sottostante *Tavola. 3* può rilevarsi come essi costituiscano una quota oscillante tra il 20 ed il 30% del totale. Nel 2024 risultano iscritti 7 procedimenti su un totale di 63, con un'incidenza del 11%.

Tav. 3

	Procedimenti penali ex art. 19 della legge contro noti e ignoti iscritti presso le Procure										
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
TOT. NAZ.	26	18	39	43	51	38	44	18	7	17	7

2.3) Persone iscritte presso le Procure

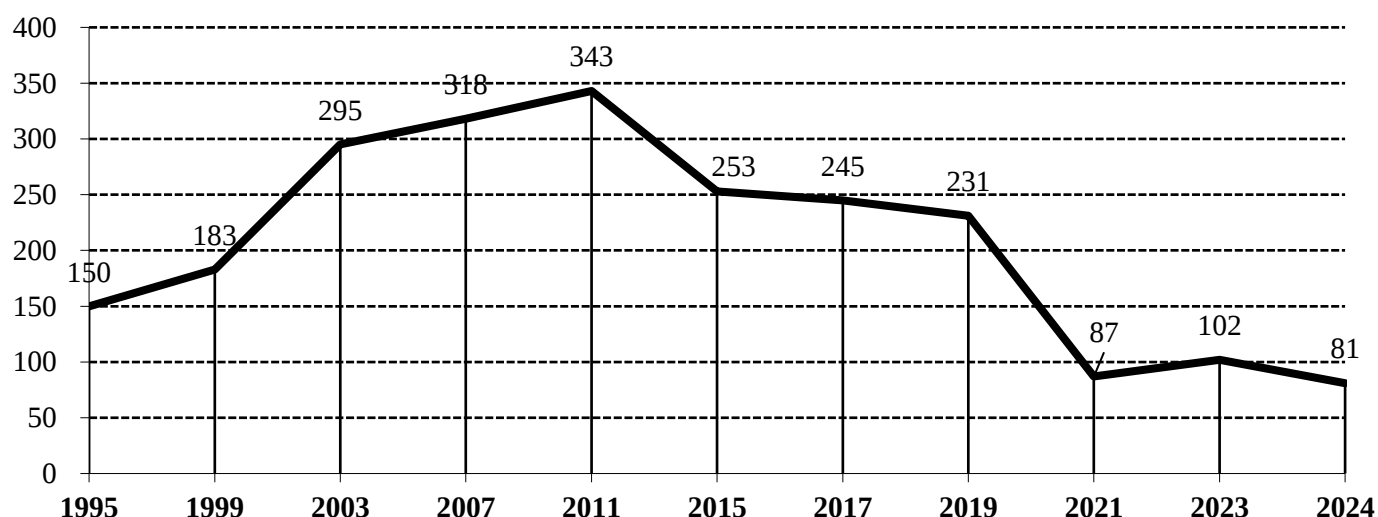
2.3.a) Persone iscritte

Le dimensioni e l'andamento del fenomeno in esame, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, sono forse meglio rappresentate esaminando le rilevazioni annuali relative al numero delle persone coinvolte nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure.

Tali rilevazioni, come si evince con chiarezza dal grafico sottostante, evidenziano una **sostanziale progressiva diminuzione del dato a partire dall'anno 2011**.

Nel corso del 2024, risultano comunque iscritte 81 nuove persone. Abbiamo il seguente grafico:

Persone iscritte nei procedimenti contro noti e ignoti (*) presso le Procure (anni 1995 - 2024)



(*) si ipotizza che nei procedimenti contro ignoti vi sia una sola persona iscritta

Nella seguente *Tavola 4* i dati vengono rappresentati in termini percentuali, con riferimento alla loro distribuzione per aree geografiche:

Tav. 4

AREA GEOG.	PERSONE NEI PROCEDIMENTI PENALI CONTRO NOTI E IGNOTI (*) ISCRITTI PRESSO LE PROCURE										
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
NORD	38,7%	28,4%	30,8%	47,1%	40,8%	31,6%	39,2%	23,8%	25,3%	38,2%	30,9%
CENTRO	20,0%	38,8%	19,3%	21,4%	15,5%	17,4%	13,9%	17,3%	14,9%	10,8%	19,8%
SUD	32,0%	26,2%	39,4%	23,3%	30,6%	34,4%	25,3%	45,0%	48,3%	47,1%	44,4%
ISOLE	9,3%	6,6%	10,5%	8,2%	13,1%	16,6%	21,6%	13,9%	11,5%	3,9%	4,9%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	150	183	295	318	343	253	245	231	87	102	81

(*) vedi nota del grafico

Confrontando questi valori con quelli precedentemente esaminati nella rilevazione per procedimenti (Tav. 2), emergono talora differenze numericamente significative. Ad esempio, fra le differenze più rilevanti abbiamo quella corrispondente al 1999 per il Nord: il numero dei procedimenti iscritti sul totale nazionale è del 40,9%, mentre l'analogo rapporto relativo al numero delle persone iscritte è del solo 28,4%. Contrariamente alla Tavola 2, nella presente Tavola 4 l'area maggiormente interessata è stata, almeno negli ultimi anni esaminati, quella del Sud.

Tali differenze appaiono ragionevolmente spiegabili anche a motivo delle contenute entità numeriche dei dati.

2.3.b) Persone iscritte ex art. 19 della L. 194/78

L'esame dei dati riportati nella sottostante Tavola. 5 evidenzia, in sostanziale similitudine con quanto osservato a proposito della rilevazione dei procedimenti (vedi Tav. 3), come l'incidenza delle persone iscritte ex art. 19 sul totale delle persone iscritte sia mediamente del 20% circa.

Tav. 5

Persone iscritte nei procedimenti contro noti e ignoti (*) per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78											
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
TOT. NAZ.	38	82	77	57	73	59	58	20	8	18	7

(*) si ipotizza che nei procedimenti contro ignoti vi sia una sola persona iscritta

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento

Il ristretto numero medio di persone iscritte per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato ed indica, in linea di massima, una **bassa propensione a commettere in forma associata** i reati previsti dalla legge:

Tav. 6

Numero medio di persone iscritte in un procedimento										
1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
1,8	2,1	2,2	1,9	1,7	1,6	1,7	2,2	1,6	1,2	1,3

Anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 19 della legge, il numero medio di persone iscritte risulta estremamente contenuto, con la sola eccezione dell'anno 1999, peraltro apparente, essendo stata ivi riscontrata l'iscrizione di un unico procedimento, particolarmente grande, a carico di oltre 50 indagati:

Tav. 7

Numero medio di persone iscritte in un procedimento ex art. 19 della legge										
1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
1,5	5,0	2,1	1,3	1,5	1,6	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0

Nella Tavola 8 sono riportati i dati relativi ai procedimenti, sempre per le fattispecie previste dall'art. 19, in cui **le persone indagate risultino pari o superiori a tre**. Ad eccezione degli anni 1999 (per quanto sopra rilevato) e 2003, il numero dei procedimenti con questa

particolare caratteristica risulta estremamente esiguo. Considerato inoltre quanto a breve si dirà a proposito dell'elevato tasso medio di archiviazione (mediamente pari ad oltre il 60%, vedi il par. 2.4.b), anche qui i dati confermano **la sostanziale assenza di elementi sintomatici di un'abituale tendenza a commettere in forma associata i reati previsti dall'art. 19 della legge**:

Tav. 8

Procedimenti penali iscritti presso le Procure ex art. 19 della legge contro noti con 3 o più persone coinvolte											
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
Num. proced.	4	3	8	2	3	2	3	1	0	0	0
Num. pers.	14	61	44	7	13	16	11	3	0	0	0
<i>Num. medio pers.</i>	3,5	20,3	5,5	3,5	4,3	8	3,7	3	0	0	0

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2, riportando il numero di persone iscritte cui è stato contestato il reato in esame sul totale delle persone iscritte, si è avuto:

Tav. 9

	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte nei procedimenti contro noti e ignoti, in %, cui sono stati contestati i reati in esame sul totale delle persone iscritte)										
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
Art. 593 <i>bis</i> c.p.	50,0%	18,0%	40,3%	52,8%	53,1%	48,6%	56,9%	71,4%	35,6%	40,2%	45,7%
Art. 593 <i>ter</i> c.p.	18,7%	31,7%	21,4%	25,6%	26,2%	25,9%	21,8%	18,2%	46,0%	39,2%	44,4%
Art. 19 L. 194	25,3%	42,1%	26,1%	15,9%	21,3%	25,5%	23,4%	8,7%	9,2%	17,6%	8,6%
Art. 21 L. 194	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%
Altre viol. L. 194	2,0%	11,5%	2,4%	3,4%	0,3%	0,9%	3,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Reati connessi</i>	9,3%	40,4%	47,1%	29,1%	40,2%	22,7%	25,8%	44,2%	34,5%	38,2%	25,9%
TOT. NAZ. (num. pers.)	150	183	295	318	343	253	245	231	87	102	81

Nota: art. 593 bis c.p. = ex art. 17 L. 194/78 dal 06/04/18 - art. 593 ter c.p. = ex art. 18 L. 194/78 dal 06/04/18

Ad esempio, nel 1995, alla metà delle persone iscritte è stato contestato l'art. 593 bis c.p. (ex art. 17 della legge), ossia a 75 persone su 150.

Come anticipato al par. 2.1, formano oggetto del monitoraggio sia le fattispecie criminoso previste dalla legge, sia i reati ad esse connessi o collegati iscritti nel medesimo procedimento. La tavola evidenzia come questi ultimi, quantomeno a partire dal 1999, assumano una dimensione di consistente rilievo.

Premesso che la somma delle percentuali risulta in genere superiore al 100% in ragione del fatto che una singola persona può risultare sottoposta ad indagine per una pluralità di reati (ad esempio, i reati previsti dagli artt. 18, ora art. 593 ter c.p., e 19 della legge costituiscono ipotesi delittuose autonome e quindi possono, all'occorrenza, concorrere: cfr. Cass. Pen., sent. n. 39051 del 2008, rv. *Ced* 241153), la distribuzione percentuale presenta un andamento talora discontinuo, probabilmente anche a motivo del contenuto numero delle persone iscritte.

Appare in ogni caso evidente come i casi più ricorrenti siano quelli di interruzione di gravidanza colposa (art. 17 L. 194/78, ora art. 593 *bis* c.p.), seguiti da quella non consensuale (art. 18 L. 194/78, ora art. 593 *ter* c.p.), ed infine da quella volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge (art. 19 L. 194/78).

Praticamente nulla risulta la percentuale relativa alla fattispecie di cui all'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge).

2.3.e) Nazione di nascita / Cittadinanza delle persone iscritte

Come accennato nel par. 2.1, allo scopo di acquisire maggiori informazioni sulle persone coinvolte nei procedimenti iscritti, è stata inserita, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure, la voce relativa alla **nazione di nascita** della persona, voce richiesta tuttavia fino ai dati dell'anno 2022. Infatti, a partire dai dati dell'anno 2023, si è invece optato per richiederne la **cittadinanza**, variabile reputata maggiormente significativa per l'analisi.

L'incidenza delle persone di nazione di nascita / cittadinanza italiana e straniera viene riepilogata nella sottostante *Tavola 10*, ove è stata assunta l'ipotesi di base che le persone per le quali la Procura non abbia indicato tale informazione (*modalità 'Non rilevata'*), abbiano la stessa distribuzione percentuale delle persone per le quali è stata invece indicata.

Tav. 10

Nazione di nascita / cittadinanza delle persone iscritte per tutti i reati previsti dalla legge 194/78							
	2007	2011	2015	2019	2021	2023 (1)	2024
Non rilevata (2)	11,3%	17,0%	26,5%	14,7%	4,8%	9,5%	23,5%
ITALIA	77,0%	69,9%	75,8%	81,8%	67,5%	63,2%	62,9%
ALTRO (3)	23,0%	30,1%	24,2%	18,2%	32,5%	36,8%	37,1%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	318	343	253	231	87	102	81

(1) fino all'anno 2022 viene riportato il dato relativo alla nazione di nascita; dall'anno 2023 quello della cittadinanza

(2) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(3) la modalità UE presente nelle precedenti Relazioni è stata aggregata per semplicità alla modalità ALTRO

ove il dato relativo alla modalità UE (Unione europea) presente nelle precedenti Relazioni è stato aggregato per semplicità a quello della modalità ALTRO, anche a motivo delle frequenti adesioni all'Unione Europea di nuovi paesi.

Come risulta dalla tabella l'*incidenza delle persone di nazione di nascita / cittadinanza straniera* rispetto al totale delle persone iscritte è risultata sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, a parte una flessione rilevata nel 2019; per l'anno 2024 è stata del 37,1%. Tale incidenza è sempre risultata molto elevata, soprattutto se si considera che la popolazione straniera residente in Italia costituiva solo il 3,4% dell'intera popolazione residente al 01/01/04, aumentata poi fino all'8,9% al 01/01/24 (percentuali desunte dai dati ISTAT).

Restringendo adesso l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo doloso (art. 18 della legge, ora art. 593 *ter* c.p., e 19 della legge), si nota come il numero delle persone

di nazione di nascita / cittadinanza straniera aumenti notevolmente rispetto a quello dalla precedente Tav. 10, assestandosi su valori superiori al 50% del totale delle persone iscritte per questi due particolari reati:

Tav. 11

Nazione di nascita / cittadinanza delle persone iscritte solo per i reati di cui agli artt. 593 <i>ter</i> c.p. e 19 della legge 194/78							
	2007	2011	2015	2019	2021	2023 (1)	2024
Non rilevata (2)	17,8%	18,3%	30,1%	22,4%	4,4%	16,9%	21,4%
ITALIA	49,5%	37,6%	49,4%	44,4%	46,5%	49,0%	36,4%
ALTRO (3)	50,5%	62,4%	50,6%	55,6%	53,5%	51,0%	63,6%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
N° persone	135	153	120	58	45	59	42

Note 1, 2 e 3: si veda la precedente Tav. 10

2.4) Procedimenti penali pendenti e definiti

Per l'anno 2024 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti competenti in materia penale è stato del 75% (vedi par. 2.1).

Se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti comunicano di avere trattato procedimenti relativi ai reati di cui alla legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro, come pure visto, l'esame delle risposte degli Uffici pervenute successivamente alla stesura della presente relazione ha evidenziato, nel corso degli anni, un numero di casi segnalati particolarmente esiguo, se non addirittura nullo.

I dati rilevati presso le Procure e gli Uffici giudicanti mostrano, in estrema sintesi, che vi sono 71 procedimenti pendenti al 31/12/24 presso le Procure e 140 presso gli Uffici giudicanti, **per un totale complessivo di 211 procedimenti pendenti con 296 persone coinvolte.**

Nella seguente *Tavola. 12* vengono invece presentati i dati relativi ai **procedimenti definiti presso gli Uffici giudicanti**, con indicazione del numero di persone in essi coinvolte:

Tav. 12

PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE (in %)											
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2021	2023	2024
PROC. DEFINITI	81	71	116	209	227	217	225	235	152	127	119
PERSONE COINVOLTE	127	114	257	384	424	376	420	403	266	192	175
PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE	55,0%	51,0%	57,6%	70,1%	56,8%	67,3%	71,0%	68,0%	70,3%	59,4%	56,0%
ASSOLUZIONI	6,0%	22,0%	11,3%	10,7%	21,5%	9,0%	12,1%	12,9%	9,4%	17,7%	12,6%
PROSCIoglimento PER PRESCRIZIONE	0,0%	16,0%	1,5%	1,8%	1,2%	1,9%	1,9%	2,0%	2,3%	8,9%	13,1%
CONDANNE	39,0%	11,0%	29,6%	17,4%	20,5%	21,8%	15,0%	17,1%	18,0%	14,0%	18,3%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Per quanto non possa considerarsi caratteristica esclusiva della materia in esame, va segnalata l'elevata incidenza dei provvedimenti di archiviazione, che si assesta su una media

superiore al 60%. Nell'ultimo biennio della serie storica appare abbastanza significativa la percentuale dei proscioglimenti per intervenuta prescrizione.

Si riportano qui di seguito i provvedimenti di condanna definitiva iscritti al Casellario giudiziale per reati relativi all'interruzione di gravidanza emessi dal 2020 al 2024, per anno della condanna e per reato:

Tav. 13

PROVVEDIMENTI DI CONDANNA DEFINITIVA ISCRITTI AL CASELLARIO GIUDIZIALE PER REATI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA, EMESSI DALL'ANNO 2020 ALL'ANNO 2024, PER ANNO DELLA CONDANNA E PER REATO					
(*)	2020	2021	2022	2023	2024
Art. 593 <i>bis</i> c.p.	1	1	0	0	0
Art. 593 <i>ter</i> c.p.	3	0	3	6	1
Art. 19 L. 194/78	8	2	1	0	0
Art. 21 L. 194/78	0	0	0	0	0
Tot. provved. per anno	12	3	4	6	1

Nota (): il dato è aggiornato al 28/01/25 – Fonte: Sistema informativo Casellario*

Infine, come detto nel par. 2.1, nella presente relazione, come in quella precedente, si è preferito espungere il paragrafo relativo alla professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati dagli uffici giudicanti, in quanto la percentuale del dato non rilevato si è quasi sempre assestata su valori molto elevati, tale quindi da inficiarne in buona parte la bontà dell'analisi, pur potendo comunque dare un'idea approssimativa di questa particolare caratteristica.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG

Come noto, secondo la normativa vigente, la donna maggiorenne e non interdetta, entro i primi 90 giorni dal concepimento può sottoporsi ad un intervento di interruzione della gravidanza quando *“accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”* (art. 4).

Dopo i primi 90 giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza può essere invece praticata in soli due casi, ovvero: *a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna* (art. 6).

Nell'ipotesi di cui all'art. 4, la donna deve rivolgersi preventivamente ad un consultorio pubblico istituito ai sensi della L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la inducono ad interrompere la gravidanza. Analogamente, il medico di fiducia, oltre procedere ai necessari accertamenti sanitari, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso (art. 5).

Se il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per interrompere la gravidanza. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere per 7 giorni, solo trascorsi i quali può eventualmente presentarsi presso le sedi suddette per dare corso all'intervento.

Diversamente, **se la donna maggiorenne è invece interdetta per infermità di mente (art. 13 della legge)**, la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna, sia dal tutore, sia dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore, deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore, deve essere confermata dalla donna. Quindi il medico o la struttura trasmettono obbligatoriamente **al giudice tutelare** del luogo in cui essi operano una relazione entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta e il giudice decide, sentiti eventualmente gli interessati, entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Per **la donna minorenni (art. 12 della legge)**, che non intenda portare a termine la gravidanza, la legge prevede che la medesima, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, debba richiedere l'assenso alle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela su di lei, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 della legge.

Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste,

interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette, entro sette giorni dalla richiesta della donna minorenni, una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui essi operano. Il giudice, entro cinque giorni, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”*.

Qualora invece il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minorenni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sulla medesima e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni, si applicano anche alla donna minorenni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sulla stessa.

3.2) Uffici interessati

Per quanto appena osservato, il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione all'IVG da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge).

Come emerge dai dati riportati nella Tavola 13, la percentuale di risposta degli uffici dei giudici tutelari relative al periodo 2003-2024 è stata abbastanza elevata, con la sola eccezione dell'anno 2013, per il quale ha raggiunto solo il 64%, probabilmente a causa della soppressione e contestuale riorganizzazione di molti uffici, conseguente all'approvazione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. In ogni caso, anche per detta annualità vale quanto in premessa notato circa la riscontrata scarsa rilevanza delle risposte pervenute in tempo non utile:

Tav. 14

	Numero Uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)							
		2003	2007	2011	2013	2017	2021(**)	2023	2024
Giudici Tutelari	370 (*)	81%	82%	86%	64%	84%	100%	100%	100%

(*) Dall'anno 2014 la rilevazione è stata condotta solo sui circa 140 Uffici del giudice tutelare, conseguenti alla citata riorganizzazione apportata dai D.L.vi 155 e 156/2012

(**) A partire dall'anno 2018, il numero delle richieste rivolte al giudice tutelare viene direttamente fornito dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero in maniera completa

Come evidenziato dalla nota (**), a partire dall'anno 2018 il numero delle richieste rivolte al giudice tutelare ex art. 12 della legge (ma non anche ex art. 13) viene direttamente fornito dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero, che rileva il dato in modo completo presso tutti gli uffici. Pertanto, le percentuali di rispondenza sono sempre pari al 100%.

3.3) I dati raccolti

Anche per l'anno 2024 non si è proceduto alla rilevazione delle richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione all'IVG da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge), in considerazione dell'assoluta esiguità del dato rilevato fino all'anno 2017, esiguità confermata anche dalla rilevazione dei dati dell'anno 2022, appositamente effettuata per verificare la sussistenza di eventuali variazioni.

Ad ogni buon fine si riporta in visione la seguente tabella, esposta nella precedente Relazione:

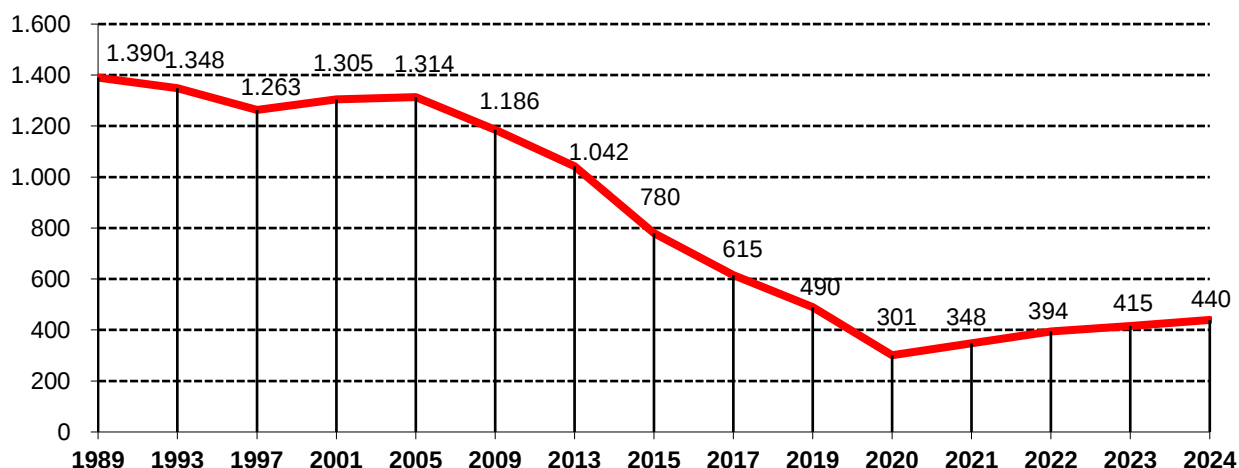
Tav. 15

	RICHIESTE DI IVG EX ART. 13 (DONNE MAGG. INTERDETTE)								
	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2013	2017	2022
TOT. NAZ.	0	0	0	1	1	1	0	2	1

Per ciò che riguarda invece l'andamento del numero delle **richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni per ottenere l'autorizzazione a decidere sull'IVG (art. 12 della L. 194/78)**, i **dati relativi agli anni 1989 - 2024** mostrano che **le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni** per ottenere l'autorizzazione all'IVG, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), siano risultate in numero pressoché stazionario fino al 2007 con una media annua di circa 1.300 richieste, poi continuamente decrescente fino al 2020 con 301 richieste (l'anno 2020 viene riportato solo nel sottostante grafico ed è il minimo della serie storica, con un numero di richieste pari a circa 1/5 di quelle presentate nell'anno 1989 che conteggiava 1.390 richieste), e quindi nuovamente crescente nel quadriennio 2021-2024.

Nell'anno 2024 si è avuto un numero di richieste pari a 440:

Richieste di IVG ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni) (anni 1989 - 2024)



Nella sottostante Tavola 16 i dati relativi alle diverse annualità vengono presentati in termini percentuali in relazione alle aree geografiche del Paese. Anche per il 2024, così come per tutti gli anni precedenti, l'area maggiormente interessata al fenomeno risulta essere quella del Nord:

Tav. 16

AREA GEOG.	RICHIESTE DI IVG EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)										
	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2013	2017	2021	2023	2024
NORD	41%	38%	33%	38%	44%	44%	44%	44%	48%	50%	45%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	25%	27%	25%	22%	27%	24%	29%
SUD	20%	26%	31%	29%	24%	21%	23%	24%	18%	19%	21%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	7%	8%	8%	10%	7%	7%	6%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.314	1.186	1.042	615	348	415	440
Var. % su 1989 (**)	-----	97,0%	90,9%	93,9%	94,5%	85,3%	75,0%	44,2%	25,0%	29,9%	31,7%

In fondo alla Tavola è stata aggiunta la riga della variazione percentuale delle richieste presentate nei vari anni in esame rispetto a quelle presentate nel 1989. Per esprimere tale variazione si è utilizzato il seguente rapporto: (richieste dell'anno in esame / richieste del 1989) * 100, da cui si vede, ad esempio, come le richieste presentate nell'anno 2021 siano esattamente 1/4 di quelle presentate nel 1989.